



Dott. Giulia d'Avolio
Notaio in Scandiano

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "GRUPPO VANDELLI"

Art. 1 – Denominazione e principi.

E' costituita l'Associazione denominata "GRUPPO VANDELLI APS" (di seguito l'Associazione). L'Associazione, che è costituita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo secondo, Capo secondo del Codice Civile, è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro, e rientra tra le associazioni di promozione sociale (APS) di cui all'art. 35 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, Titolo quinto, Capo secondo del Codice del Terzo Settore. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza fra tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà utilizzare negli atti e nella corrispondenza l'acronimo ETS dove la sigla vale per "Ente del Terzo Settore".

Art. 2 – Sede.

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, Via Borciani 19/b.

Art. 3 – Scopo.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono: l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- creare reti tra persone, promuovendo attività, organizzando momenti di aggregazione, costruendo punti di ritrovo per favorire la coesione sociale;
- agevolare l'inserimento e l'inclusione di soggetti con diverse disabilità e di diverse età nel contesto della vita sociale, al fine di favorire l'autonomia, la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;
- promuovere e gestire attività ricreative, sportive ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;
- promuovere o sostenere eventi sportivi dilettantistici, culturali e artistici, realizzando ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere la cultura della socializzazione mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati;
- organizzare rassegne, manifestazioni, convegni, conferenze e congressi in ambito culturale e sportivo;
- organizzare eventi musicali e gastronomici per incentivare l'aggregazione sociale;
- realizzare iniziative promozionali che valorizzano il territorio e le sue eccellenze;
- svolgere attività di beneficenza e di volontariato;
- realizzare e distribuire pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- promuovere lo sviluppo di attività eco-sostenibili coinvolgendo e sensibilizzando la collettività al rispetto della natura e alla salvaguardia del territorio;
- realizzare iniziative per promuovere l'educazione e il rispetto verso le persone con l'obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi;

All. "B" alla Racc. n. 15.537



- organizzare gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi educativi ed altri eventi educativi a favore degli Associati, dei loro familiari e dei terzi;

– gestire un circolo ricreativo come punto di riferimento per giovani, anziani, bambini e famiglie.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà partecipare ad associazioni, enti, circoli ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione del servizio, della solidarietà, della beneficenza, della cultura e dello sport nonché ad intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili delle persone e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 5 – Durata.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6 – Soci.

Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, italiani o stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione nonché altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro alle condizioni, in tale caso, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117. Il numero dei soci non deve essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo potrà suddividere gli associati in categorie, tenendo conto - per i soci persone fisiche - anche dell'età e commisurare l'importo delle quote associative ad ogni categoria.

La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito; per i richiedenti minori di età la domanda dovrà essere sottoscritta da coloro che ne esercitano la potestà.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci, che delibera in proposito.

Gli associati vengono tempestivamente iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo e del Segretario; detto registro certifica ufficialmente l'appartenenza all'associazione.

Sono "Soci fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; sono "soci onorari" coloro che si siano contraddistinti per particolari meriti ispi-

rati agli stessi valori consacrati in questo Statuto.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dallo statuto e dai regolamenti dell'Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque strumentalmente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da eventi promozionali finalizzati al proprio finanziamento, quali, tornei, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale quali le campagne di raccolta fondi promosse per la realizzazione degli scopi sociali di cui al precedente articolo 3.

Art. 8 - Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli Associati e, quale sua articolazione rappresentativa, l'assemblea dei delegati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; potrà essere nominato un Presidente onorario;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stesso - per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 9 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consi-



glio Direttivo, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e della relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazioni, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci, consuntivo e preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e determinarne il numero;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e sull'adozione dei regolamenti;
- deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Nel caso che il numero degli associati risultanti dal Libro degli Associati di cui all'art. 6 sia superiore a cinquecento, l'organo assembleare potrà essere rappresentato dall'assemblea dei delegati, previa approvazione di apposito regolamento approvato ai sensi del successivo art. 18.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati.

Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa e con pienezza di poteri. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, gli eventuali rendiconti economici e finanziari nonché la Relazione di missione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Hanno diritto di partecipare alle riunioni consiliari, sia pure senza diritto di voto, il Segretario e il Tesoriere, sempre che non siano membri del Consiglio direttivo stesso; analogo diritto compete al Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per e-mail, telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo



verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il Presidente dura in carica tre anni.

Analoghi poteri potranno essere delegati al vice-presidente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il segretario.

Il segretario, nominato dal Consiglio direttivo, svolge le funzioni di verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali e aggiorna e custodisce i libri sociali e cioè il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro dei verbali del Consiglio direttivo; egli cura l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 – Il tesoriere.

Il tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, gestisce le disponibilità finanziarie dell'Associazione e ne tiene la contabilità, predispone i bilanci – preventivo e consuntivo - in linea con le prescrizioni del Consiglio Direttivo. Al termine dell'esercizio annuale curerà la presentazione e l'illustrazione di tali rendiconti all'assemblea degli associati.

Art. 14 – Il revisore dei conti.

Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei bilanci e dei rendiconti alla contabilità stessa ed esprimere un parere sulla Relazione di missione.

Art. 15 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile, sentito il parere del Revisore legale dei Conti. L'eventuale avanzo di gestione è rinviato a nuovo e destinato a favore di attività istituzionali statutariamente previste: è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione

L'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, secondo le indicazioni e le modalità di cui all'art. 9 di cui al D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 17 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, da ap-

provarsi dall'Assemblea generale degli associati e da trasciversi, a cura del Segretario, sui libri sociali.

Art. 18 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Pierluigi BAGNOLI - Giulia d'AVOLIO Notaio (sigillo)



COPIA CONFORME IN 9 FOGLI
DI RILASCIARE PER GLI U.S. CONSENTITI,
SCANDIANO LI 16.05.2023



